CONVENZIONE QUADRO

TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI DELLA TUSCIA

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia (codice fiscale 80029030568) con sede in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi 4, qui rappresentata dal Prof. Marco Mancini, nato a Roma il 25/11/1957 con carica di Magnifico Rettore

E

L'Università Cattolica del Sacro Cuore (codice fiscale 02133120150) (d'ora in poi UCSC) con sede legale in Milano, Largo A. Gemelli 1, rappresentata dal Prof. Franco Anelli, nato a Piacenza il 29/06/1963, nella sua qualità di Rettore

Premesso

Che in base allo Statuto pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 Giugno 2012, l'Università degli Studi della Tuscia (d'ora in poi detta UNITUS):

- all'art 2, si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico, secondi i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo. Persegue fini istituzionali del magistero della cultura nel rispetto dell'autonomia e della libertà della ricerca e dell'insegnamento. UNITUS si fonda sul legame inscindibile tra didattica e attività di ricerca e opera affinché l'insegnamento possa promuovere e favorire, in una prospettiva di internazionalizzazione degli studi, il progresso delle conoscenze e l'acquisizione del sapere nonché l'evoluzione della società;
- all'art 4, garantisce ai docenti e alle strutture scientifiche piena autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. UNITUS favorisce la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca, fa propri i principi di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno incentivandone il deposito da parte dei docenti nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico per assicurarne la più ampia diffusione possibile, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali;
- all'art 5, riconosce l'autonomia delle strutture didattiche, garantisce ai singoli docenti libertà da ogni condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attività didattica.

Che in base allo Statuto dell' UCSC emanato con D.R. 24 ottobre 1996 (G.U. n. 256 Suppl. ord. del 31/10/1996) e successivamente modificato, l'UCSC:

- è stata fondata dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente morale riconosciuto con Regio Decreto 24 giugno 1920, n. 1044, è stata, su iniziativa del detto Istituto, canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920, ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, quale Università libera. L'UCSC è università non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le leggi vigenti.
- è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all'insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere.
- adempie a tali compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata e una educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni forma del sapere, e secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà.
- fa proprio l'obiettivo di assicurare una presenza nel mondo universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e della cultura.
- si avvale, nel perseguire i propri fini istituzionali, dell'autonomia che le è riconosciuta dalla Costituzione, nel rispetto dei principi contenuti negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nella legislazione vigente;

che sono tuttora attive collaborazioni tra Dipartimenti e Istituti di UNITUS e UCSC e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca:

- 2005-2006 (24 mesi) Programma PRIN (programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale) finanziato dal MIUR e dal titolo: "Studio dell'effetto fisiologico e dell'azione cellulare di nutraceutici nei ruminanti da latte";
- 2. 2007-2010 (36 mesi) e 2011-2013 (24 mesi) MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) "Ricerca e innovazione nelle attività di miglioramento genetico animale mediante tecniche di genetica molecolare per la competitività del sistema zootecnico nazionale" SELMOL e INNOVAGEN;
- 3. 2008-2010 (24 mesi) MinSal (Ministero della Salute), Piano Finalizzato RF-IZL-2006-356804. "L'adattamento degli animali agli ambienti di allevamento: ricadute su patologie e consumo di farmaci";

MILANO

- 2010-2012 (18 mesi) MiPAAF "Studio della valenza nutrizionale ed ottimizzazione di pratiche d'impiego di derivati vegetali nell'alimentazione di ruminanti in produzione biologica" NUTRIFITOBIO;
- 5. 2011-2013 (24 mesi) MiPAAF "Valorizzazione della produzione del Grana Padano DOP tramite il controllo di filiera e l'ottimizzazione dei processi produttivi;

Che UNITUS e UCSC hanno già collaborato anche nell'ambito dell'alta formazione come testimoniato dalla partecipazione di UNITUS in qualità di sede consorziata alla Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare - Agrisystem dell'UCSC. UNITUS in particolare ha finanziato una borsa triennale nel 22° ciclo (2006-2009) e nel 24° ciclo (2008-2011) della stessa Scuola;

Che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse anche al fine di favorire la presentazione di progetti di ricerca europei, nazionali o regionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto della convenzione

- 1. Nell'ambito della collaborazione di cui alle premesse UNITUS e UCSC dedicheranno particolare interesse alla ricerca, alla didattica e all'alta formazione di personale qualificato dal punto di vista tecnico-scientifico nel settore agricolo e delle produzioni animali, con competenze interdisciplinari di tipo economico, gestionale e giuridico.
- 2. In particolare, le parti concordano di collaborare stabilmente con riguardo ai seguenti ambiti:
 - ricerche e progetti sperimentali nei settori sopra indicati anche su programmi regionali, nazionali ed europei;
 - l'attivazione di corsi di Dottorato
 - organizzazione di tirocini formativi e di orientamento (stage);
 - organizzazione di periodi di Mobilità dei ricercatori presso le strutture delle due Università.
 - assegnazione di borse di dottorato;
 - assegnazione di assegni di ricerca;
 - iniziative di formazione per lo sviluppo di profili professionali con competenze specifiche e interdisciplinari;
 - attività didattiche.

3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative, di cui all'Art. 2, adottate sulla base del presente accordo quadro.

Art. 2 - Convenzioni operative

- 1. UNITUS e UCSC possono concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse attraverso la stipula di Convenzioni operative, approvate dalle parti secondo i rispettivi ordinamenti interni, individuando il personale, i laboratori e le strutture scientifiche di ciascun ente interessati inel Progetto.
- 2. Le Convenzioni regoleranno i termini e le modalità di coinvolgimento del proprio personale e dell'utilizzazione degli immobili delle Università, definendo, tra l'altro, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la ripartizione tra i due Enti delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento della struttura, ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
- 3. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che parteciperà alle diverse iniziative in cui si articolerà la collaborazione.

Articolo 3 – Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

- 1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalle Convenzioni operative di cui all'articolo precedente, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. UNITUS e UCSC possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.
- 2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento di UNITUS e UCSC quali Enti patrocinanti le attività medesime.
- 3. In ogni caso tutti i diritti relativi alla proprietà intellettuale e/o alla protezione brevettuale generati dalle attività comuni di ricerca rimarranno validi tra le parti fino al termine del terzo anno dalla scadenza del presente accordo o dalla cessazione del rapporto di cui al comma 2 dell'articolo successivo.

Articolo 4 - Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

- 1. La presente intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata se non disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
- 2. Lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

3. Restano confermati tutti i precedenti accordi di collaborazione tra le parti.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa di legge.

Articolo 6 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Milano.

Milano, 15 maggio 2013	Chronica
Prof. Franco Anelli	(E/MILANO
Rettore	(2)
Università Cattolica del Sacro Cuore	TO WEST

Il Direttore Alaministrativo (*Prof. Marco Elefanti*)

(and

Prof. March Mancini

Rettore

Viterbo.

Università degli Studi della Tuscia

.....

